



CITTA' di CIRIE'

PROVINCIA DI TORINO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF***

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2014**

INDICE

1. Oggetto del regolamento
2. Determinazione dell'aliquota
3. Esenzione
4. Soggetti passivi
5. Pubblicità del regolamento e degli atti
6. Rinvio dinamico
7. Tutela dei dati personali
8. Rinvio ad altre disposizioni
9. Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,70% per tutti gli scaglioni di reddito.

Art. 3
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 26.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, i contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad euro 10.000,00 sono esentati dal pagamento dell'addizionale I.R.P.E.F.

Art. 4
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel comune di Ciriè.

Art. 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

2. Ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, la predetta deliberazione dovrà altresì essere inviata al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità da stabilirsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno.

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014.